

informaziende

> **Fringe benefit auto: salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 98/2025 della legge 24 aprile 2025, n. 60, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 19/2025, è entrato in vigore l'atteso rinvio dell'applicazione del nuovo regime di assoggettamento contributivo e fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di Bilancio 2025, con particolare riferimento ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024. In termini analitici, con il correttivo introdotto, si confermano in modo esplicito le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024 anche per i veicoli ordinati nel 2024, sebbene concessi con contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2025 - 30 giugno 2025. Più precisamente, l'emendamento approvato prevede che resta ferma l'applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024:

- per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (se la concessione è successiva al 30 giugno 2025, si applicano le nuove regole sotto riportate).

Per i veicoli di nuova immatricolazione dal 1° gennaio 2025, ordinati e assegnati in uso

promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit è determinato applicando all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, le seguenti percentuali:

- 10% per i veicoli elettrici;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50% per i veicoli diversi dai precedenti.

Italia e Albania - Ratificato l'accordo di sicurezza sociale <

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67/2025, la legge 11 marzo 2025, n. 29, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, sottoscritto a Roma il 6 febbraio 2024.

L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.

In materia di distacchi, in caso di invio di un lavoratore in uno dei due Stati da un'impresa con sede nell'altro Paese, è previsto il mantenimento del versamento della contribuzione previdenziale nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi.

Per la concreta applicabilità del provvedimento, si attendono ora le circolari esplicative INPS.

➤ Bonus giovani Under-35: attesa delle istruzioni operative

Il Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, ha emanato l'atteso D.l. contenente i criteri e le modalità attuative dell'esonero Bonus giovani Under-35, ex articolo 22, D.L. n. 60/2024.

Ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato giovani di età fino a 34 anni e 364 giorni, che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, un esonero contributivo. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A seconda della zona in cui vengono assunti i giovani, cambiano le decorrenze delle assunzioni e il tetto massimo dell'esonero fruibile:

- per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l'ammontare dell'agevolazione è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi INPS c/ditta, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- per i datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della Commissione Europea, al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva nell'area Zes unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l'esonero spetta nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile, per ciascun lavoratore.

In merito alle modalità di presentazione delle domande di fruizione del beneficio

interverrà l'INPS con apposita circolare, in attesa della quale l'esonero rimane sospeso.

Bonus donne: sospeso fino alla circolare attuativa ◀

Il Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, ha emanato il D.l. attuativo dell'articolo 23, D.L. n. 60/2024, che riconosce un esonero contributivo ai datori di lavoro privati che:

- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, per un periodo massimo di 24 mesi,
- dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno;
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), Regolamento (UE) 2014/651, annualmente individuate con D.l. Lavoro-Economia, per un periodo massimo di 12 mesi.

L'esonero è pari al versamento del 100% dei complessivi contributi INPS a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L'INPS, con apposita circolare, indicherà le modalità di presentazione delle istanze di fruizione del beneficio, che allo stato attuale è sospeso.

➤ DID e limite minimo di età

Il Ministero del lavoro, con circolare 31 marzo 2025, n. 7, ha ricordato che il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del patto di servizio presso i Centri per l'impiego e gli altri servizi accreditati, è fissata al compimento dei 16 anni di età secondo quanto previsto dalla legge n. 296/2006 (si ricorda che è inoltre previsto, per poter lavorare, aver assolto l'obbligo scolastico per almeno 10 anni).

A livello previdenziale, il rilascio della DID è richiesto per l'accesso alla NASpl.

Una deroga al sopra citato limite di età è prevista in caso di stipulazione del cd.

“Apprendistato di primo livello”, come regolamentato dall'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015, anche a partire dal quindicesimo anno di età.

Assunto quanto sopra, ferma restando la casistica generale (16 anni compiuti e assolvimento dell'obbligo scolastico per almeno 10 anni), è stata disposta anche la possibilità residuale, ben limitata e circostanziata, di una presa in carico da parte dei Servizi per l'impiego con rilascio della DID e la stipula del patto di servizio, al compimento dei 15 anni di età, a condizione che la stessa sia finalizzata esclusivamente all'orientamento per l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso i percorsi di apprendistato di primo livello.

➤ Codici Ateco e adeguamento procedurale

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 8 aprile 2025, n. 24E, ha reso noto che le procedure di acquisizione dei modelli anagrafici e dei modelli dichiarativi sono state adeguate con la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche Ateco 2025, in vigore dal 1° gennaio scorso e operativa dal 1° aprile 2025, che le imprese devono utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

In termini operativi, viene precisato che l'adozione della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati, ma il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate

coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025.

Previdenza complementare: anzianità e tassazione

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 11 aprile 2025, n. 29E, ha precisato che, per gli aderenti a più forme pensionistiche complementari, il calcolo dell'anzianità utile per fruire della riduzione dell'aliquota di tassazione deve prendere in considerazione tutti i periodi di anzianità contributiva, anche maturati in Fondi diversi.

Operativamente, affinché il lavoratore possa dimostrare la propria anzianità contributiva presso un certo fondo, è possibile presentare un'attestazione rilasciata dalla forma pensionistica interessata, che attesti la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata.

> **Interessi e sanzioni: riduzione del TUR**

L'INPS, con circolare 18 aprile 2025, n. 80, e l'INAIL, con circolare 22 aprile 2025, n. 27, comunicano la variazione del tasso previsto per interessi di dilazione e differimento, nonché per le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata con decorrenza 23 aprile 2025 dalla Banca Centrale Europea, con la quale è stata disposta la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento.

Visto quanto sopra, l'ex TUR è stato ridotto al 2,40% e, a partire dal 23 aprile, il tasso di differimento applicato è pari al 8,40% e il tasso delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi è pari al 7,90%.

> **UniEmens: nuova codifica ISTAT e qualifica professionale**

L'Istituto, con messaggio 1° aprile 2025, n. 1115, ha reso noto che, al fine di rendere più agevole e tempestivo il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici in fase di accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dalla competenza Maggio 2025 nel flusso UniEmens, per indicare le mansioni

effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, dev'essere utilizzata la nuova codifica ISTAT (CP2021) in luogo di quella previgente (CP2011).

Ateco 2025: istruzioni per la nuova classificazione <

L'Istituto, con circolare 31 marzo 2025, n. 71, ha informato che, a decorrere dallo scorso 1° aprile 2025, è stata adottata la nuova classificazione Ateco 2025 predisposta dall'ISTAT, quale classificazione delle attività economiche sulla quale basare l'inquadramento dei datori di lavoro, in fase di attribuzione delle nuove matricole aziendali per l'inizio attività con dipendenti e per la relativa attribuzione del codice statistico contributivo (CSC).

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice Ateco 2025 rilasciato dalla CCIAA o riattribuito dalla stessa.

Per tutte le matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, l'Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice Ateco 2025 corrispondente all'attività economica esercitata, anche in base all'attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

➤ Ispezioni e prescrizione: chiarimenti operativi

L'Istituto, con circolare 7 aprile 2025, n. 26, ha fornito indicazioni operative alle proprie sedi territoriali sull'attività ispettiva, sulle differenze di premio richieste a seguito di accertamento ispettivo e sul computo del termine di prescrizione dei crediti per premi e accessori, aggiornando il proprio comportamento secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi negli anni.

Al fine di garantire uniformità nello svolgimento degli accertamenti ispettivi, il documento riepiloga le vigenti istruzioni operative sull'attività di vigilanza.

Denuncia/Comunicazione di infortunio: aggiornamenti ◀

L'Istituto, con avviso del 16 aprile 2025, ha reso noto che dal prossimo 16 maggio 2025 sarà disponibile la versione aggiornata degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio, che contiene un nuovo campo obbligatorio per l'acquisizione dell'informazione relativa all'eventuale accadimento dell'evento lesivo in cantiere, finalizzato anche alla gestione della "patente a crediti" nei cantieri temporanei o mobili.

➤ Appalti: condizioni di annullamento per errato CCNL

Nelle gare di appalto, la stazione appaltante, a norma dell'art. 11 del Codice degli appalti – D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – è responsabile del fatto che al personale impiegato nei lavori, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

In termini tecnici, nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti definiscono il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato

nell'attività oggetto dell'appalto e gli operatori economici possono indicare nella propria offerta l'eventuale differente contratto collettivo ad essi riferibile, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele, fornendo dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o fornendo la dichiarazione di equivalenza delle tutele tra il contratto utilizzato nella propria realtà aziendale e quello definito dalla stazione appaltante.

L'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione -, con parere 3 marzo 2025, n. 75, ha stabilito che se la stazione appaltante ha commesso un errore nell'individuare il CCNL da applicare al personale impiegato nell'appalto, con relativa stima non congrua del costo della manodopera, la gara d'appalto dev'essere annullata in autotutela.

➤ Garante privacy: no al controllo a distanza illecito

Il Garante privacy, con provvedimento 16 gennaio 2025, n. 7, ha sanzionato un'azienda di autotrasporto per aver controllato illecitamente circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema gps installato sui veicoli aziendali che tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli, senza rispettare la

normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'ITL.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell'informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l'informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati, inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi stabiliti dal Regolamento UE.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI Aziende industriali (D014)	Previdenza complementare: per i lavoratori iscritti a Previmoda, il Fondo gestisce un'assicurazione per premorienza e per invalidità permanente che è finanziata con un contributo a carico dell'azienda pari, dal 1/4/2025, allo 0,24% calcolato sull'E.R.N.
CALZATURE Aziende industriali (D121)	Previdenza complementare: per i lavoratori iscritti a Previmoda, il Fondo gestisce un'assicurazione per premorienza e per invalidità permanente che è finanziata con un contributo a carico dell'azienda pari, dal 1/4/2025, allo 0,24% calcolato sull'E.R.N.
CARTA Aziende industriali (G022)	Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.): ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in forza alla data del 01/01 di ciascun anno, presso Aziende prive di contrattazione di secondo livello che - nei precedenti 3 anni - non abbiano percepito alcun trattamento retributivo collettivo, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, deve essere riconosciuto un importo annuo di € 250,00 a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva.
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi; • Indennità di vacanza contrattuale.
FUNZIONI LOCALI	Indennità di vacanza contrattuale.
FUNZIONI LOCALI Dirigenti	Indennità di vacanza contrattuale.
GOMMA PLASTICA Aziende industriali (B371)	Minimi tabellari.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

<p>GRAFICA ED EDITORIA Aziende industriali (G011)</p>	<p>Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.): ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in forza alla data del 01/01 di ogni anno, presso Aziende prive di contrattazione di secondo livello che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici - individuali o collettivi - oltre a quanto spettante in base al CCNL, è prevista la corresponsione, con le competenze del mese di Aprile dell'anno successivo, di un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva.</p>
<p>ISTRUZIONE E RICERCA</p>	<p>Indennità di vacanza contrattuale.</p>
<p>LAVANDERIE Aziende industriali (D011)</p>	<p>Minimi tabellari.</p>
<p>METALMECCANICA Aziende artigiane (C030)</p>	<p>Le aziende devono effettuare una ritenuta di euro 30,00 sulla retribuzione del mese di Aprile 2025 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale</p>
<p>METALMECCANICI Confindustria (C011)</p>	<p>Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano in corso d'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008".</p>
<p>PORTI (I5G1)</p>	<p>Ai sensi dell'Accordo 18 novembre 2024, entro gennaio 2025 le Parti stipulanti dovevano stabilire come suddividere tra polizza sanitaria integrativa e contributo all'Ente bilaterale nazionale porti – EBN -, l'importo di € 120,00 annuali per lavoratore stabilito dall'accordo stesso. Con Accordo 18 marzo 2025, si pattuisce di destinare € 77,00 del sopra citato importo alla polizza sanitaria, così suddivisi: - € 42,00 a Unisalute, per garantire le prestazioni vigenti; - € 35,00 a Onhc Spa, per garantire prestazioni odontoiatriche. La polizza sanitaria decorre dal 1° Aprile 2025 ed ha durata biennale.</p>
<p>SACRISTI (V411)</p>	<p>Gratifica pasquale: erogazione della gratifica di importo pari a € 100,00 lordi.</p>
<p>TELE-COMUNICAZIONI (K411)</p>	<p>Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.): ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in forza in Aziende prive di contrattazione di secondo livello, che non abbiano percepito, nel corso dell'anno precedente, altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, spetta un importo pari a € 260,00.</p>
<p>TERZIARIO Confcommercio (H011)</p>	<p>Assistenza sanitaria integrativa - Fondo EST: a decorrere dal 1° Aprile 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 3,00 mensile, a carico del datore di lavoro.</p>



Competenti noi, senza problemi voi

Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatcolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).
Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni, installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ISCOT LIGURIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
GENOVA

In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati.

ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERCIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesarea 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:

Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale

In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/11/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di

Genova Quarto - Via A. Carrara 260
Genova Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



CONFINDUSTRIA
GENOVA

Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli
dott. Michele Giacomazzi

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**